

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
DEGLI EX ALUNNI E DEI DOCENTI DEL LICEO CLASSICO GIULIO CESARE

Art. 1 - È costituita un'associazione senza personalità giuridica e senza fine di lucro denominata "Associazione degli ex alunni e dei docenti del Liceo Classico Giulio Cesare". Essa ha sede presso il Liceo-Ginnasio "Giulio Cesare" di Roma, corso Trieste 48, cap 00198.

Art. 2 - Sono finalità dell'associazione:

- a) promuovere attività culturali e ricreative che favoriscano l'incontro tra ex alunni, docenti e presidi, attuali o non più in carica, del Liceo-Ginnasio "Giulio Cesare";
- b) studiare la storia dell'Istituto, dei suoi insegnanti, presidi ed alunni;
- c) promuovere iniziative di sostegno agli studi ed alle attività ritenute valide degli attuali studenti mediante l'istituzione e l'attribuzione di premi, borse di studio, sovvenzioni, promozione di tirocini etc.;
- d) favorire iniziative di sostegno alle attività culturali e ricreative del Liceo-Ginnasio "Giulio Cesare";
- e) organizzare presentazioni di pubblicazioni, lezioni magistrali, eventi culturali etc., aventi preferenzialmente quale riferimento soggetti legati alla vita dell'Istituto;
- f) organizzare incontri di orientamento professionale;
- g) promuovere presentazioni multimediali a cura di gruppi di lavoro di allievi, stimolando il lavoro di gruppo e la capacità di comunicazione propositiva;
- h) creare ed aggiornare un sito internet per la pubblicizzazione delle suddette iniziative.

Art. 3 - Sono soci ordinari, a semplice domanda, da indirizzarsi al legale rappresentante dell'Associazione, coloro che sono stati alunni almeno per un anno, i docenti ed il preside attuali e quelli non più in carica, purché non vi ostino gravi motivi da accertarsi da parte del Consiglio direttivo. Il preside in carica è socio di diritto. Sono soci aggregati gli attuali alunni dell'Istituto e gli ex e attuali dipendenti amministrativi, previa domanda degli interessati. Sono soci esterni gli amici ed i benefattori dell'Istituto, che abbiano dato un valido apporto al suo sviluppo, previa ammissione da parte del Consiglio direttivo.

Art. 4 - Sono organi dell'Associazione l'Assemblea generale, il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo, ed il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5 - Il rappresentante legale dell'Associazione è il Presidente del Comitato esecutivo.

Art. 6 - L'Assemblea generale è composta di tutti i soci. Essa è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno, sotto la presidenza del Presidente del Comitato esecutivo, per discutere sulle iniziative da assumere per realizzare le finalità di cui all'art. 2, per approvare il documento programmatico per l'anno successivo, proposto dal Consiglio direttivo, ed il bilancio preventivo e consuntivo, redatto dal Comitato esecutivo, e per procedere, ogni tre anni, all'elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti. L'Assemblea generale può essere convocata in seduta straordinaria dal Presidente del Comitato esecutivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci. Il diritto di voto spetta ai soli soci ordinari. In ordine alla validità di costituzione dell'Assemblea generale ed alle maggioranze richieste per le sue deliberazioni si applica l'art.21 del codice civile. La convocazione avviene mediante posta ordinaria o elettronica almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 7 - Il Consiglio direttivo è composto di quindici membri appartenenti alla categoria dei soci ordinari ed è eletto dall'Assemblea generale ad eccezione del preside, che è membro di diritto.

Esso dura in carica un triennio. Nel caso di dimissioni di un membro o di altra causa di cessazione della carica, subentra il primo dei non eletti, il quale resta in carica fino al termine del mandato dell'organo. Il Consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, sotto la presidenza del Presidente del Comitato esecutivo, per deliberare sull'ingresso e l'espulsione di soci e per predisporre il documento programmatico per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale. Esso si riunisce inoltre ogni tre anni per procedere alla elezione dei membri elettivi del Comitato esecutivo ed alla assegnazione delle relative cariche. Il Consiglio direttivo può essere convocato in seduta straordinaria dal Presidente del Comitato esecutivo o su richiesta di almeno tre suoi componenti. Il Consiglio direttivo approva con la maggioranza dei presenti.

Art. 8 - Il Comitato esecutivo è composto di cinque membri facenti parte del Consiglio direttivo, ed è eletto dallo stesso Consiglio direttivo, ad eccezione del preside, che è membro di diritto. Esso dura in carica un triennio. Il Comitato esecutivo si compone di un Presidente, il quale ha la legale rappresentanza dell'Associazione, di due Vice Presidenti, uno dei quali è di diritto il preside in carica, di un Tesoriere e di un Segretario. Il Comitato esecutivo attua le deliberazioni approvate dall'Assemblea generale e dal Consiglio direttivo, assume iniziative rientranti nell'ambito del documento programmatico approvato, fissa annualmente la quota di iscrizione dell'Associazione, differenziata per le varie categorie di soci, provvede, tramite il Tesoriere, alla riscossione delle quote, sottopone al Consiglio direttivo la proposta di espulsione di soci che si siano resi indegni o che non abbiano provveduto al pagamento delle quote per almeno un biennio, tiene l'elenco aggiornato dei soci, redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio direttivo ed all'Assemblea e propone al Consiglio direttivo elementi utili alla definizione del documento programmatico per l'anno successivo. Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Art. 9 - Nel caso di dimissioni di un membro o di altra causa di cessazione della carica il Consiglio direttivo elegge un altro membro in sua sostituzione, il quale resta in carica fino al termine del mandato dell'organo.

Art. 10 - Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, è eletto dall'Assemblea generale e dura in carica un triennio. Esso vigila sulla corretta gestione contabile del patrimonio dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea generale. Esprime alla stessa Assemblea un parere scritto sul bilancio preventivo e consuntivo. Nel caso di dimissioni di un membro o di altra causa di cessazione della carica, gli altri membri provvedono alla sua sostituzione mediante cooptazione di un altro socio ordinario, il quale resta in carica fino al termine del mandato dell'organo, salvo ratifica della prima assemblea successiva alla cooptazione.

Art. 11 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote versate dai soci e da eventuali donazioni, elargizioni etc. Si applica la norma dell'art. 37 del codice civile [gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretenderne la quota in caso di recesso].

Art. 12 - È garantito il diritto di recesso dei soci, salvo quanto previsto all'articolo precedente.

Art. 13 - Nel caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio viene devoluto al Liceo-Ginnasio "Giulio Cesare" di Roma.

Art. 14 - In via transitoria, sono soci ordinari coloro che, possedendo i requisiti di cui all'art. 3, hanno dato la loro adesione nel corso delle Assemblee svoltesi il 29 novembre 2002 ed il 30 maggio 2003.

Art. 15 - Nella fase di prima attuazione, il presente Statuto è approvato, a maggioranza assoluta dei presenti, dall'Assemblea generale convocata dal Coordinatore provvisorio e Presidente Prof. Michele Coccia.

Roma 30 ottobre 2003